



CONVENZIONE

Publicazione del 1.6.2026

Premesse

La Federazione Italiana Pallavolo (di seguito “FIPAV”) e il Centro Sportivo Italiano APS (di seguito “EPS”), congiuntamente definite “le Parti”, riconosciuta l’opportunità di sviluppare forme di collaborazione sinergica nell’ambito della promozione, della formazione e della gestione delle attività sportive e arbitrali, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Settore Arbitrale

1.1 Le Parti riconoscono la possibilità di sviluppare una collaborazione strutturata e coordinata nell’ambito dei rispettivi settori arbitrali, al fine di valorizzare le competenze tecniche e favorire una più ampia integrazione operativa.

1.2 È consentito agli arbitri dell’EPS dirigere gare organizzate dalla FIPAV nell’ambito dei Campionati Territoriali e, reciprocamente, agli arbitri FIPAV dirigere gare organizzate dall’EPS, nel rispetto della priorità dell’ente di appartenenza.

1.3 Ai fini dell’impiego in manifestazioni federali, gli arbitri dell’EPS sono tenuti a sostenere un test di ingresso secondo le modalità stabilite dalla FIPAV e viceversa, le cui modalità saranno da definirsi successivamente ad un confronto sul percorso di formazione arbitrale previsto da ognuna delle Parti.

1.4 È ammesso il doppio tesseramento degli arbitri presso entrambe le Parti, subordinatamente al pagamento delle rispettive quote annuali di tesseramento previste dai regolamenti vigenti.

1.5 In occasione di tornei riconosciuti dalla FIPAV e/o dall’EPS, gli arbitri potranno dirigere le gare previo rilascio del nulla osta da parte dell’ente di appartenenza e previa verifica della regolare copertura assicurativa che dovrà essere obbligatoriamente presente, in ogni caso, per qualsiasi manifestazione intrapresa.

Art. 2 – Settore Tecnico

2.1 La FIPAV riconosce la qualifica di Allievo Allenatore agli allenatori dell’EPS che siano in possesso della qualifica di 1° livello conseguita mediante la frequenza di un corso di formazione della durata complessiva di 48 ore, articolato in 24 ore di lezioni teorico-pratiche frontali e 24 ore di tirocinio e attività di approfondimento.

Il percorso formativo sopra descritto risulta conforme ai parametri stabiliti dal Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNAQ).

2.2 La corrispondenza dei livelli è così stabilita: 1° livello CSI = Allievo Allenatore FIPAV.

Una volta raggiunta la maggiore età, il richiedente ha la possibilità, previa presentazione di apposita domanda, di essere inserito nei ruoli tecnici della FIPAV.

- La possibilità di accesso è riconosciuta a condizione che il percorso formativo svolto presso l’EPS presenti piena corrispondenza con quello previsto per la qualifica di Allievo Allenatore FIPAV, sia in termini di programma didattico sia con riferimento al

corpo docente, che dovrà essere composto da formatori riconosciuti e autorizzati da FIPAV per la parte tecnica; i moduli associativi, psicopedagogici e metodologici previsti dai programmi formativi CSI potranno essere svolti da formatori dell'EPS.

- In mancanza delle modalità e dei requisiti sopra indicati, l'ottenimento della qualifica sarà subordinato al superamento di un apposito esame di ammissione secondo la normativa FIPAV.

Coloro che sono già in possesso della qualifica di 1° livello CSI all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, potranno richiedere il riconoscimento mediante il superamento dell'esame secondo i parametri stabiliti dalla FIPAV.

2.3 In tutti i casi indicati nel precedente punto 2.2, il richiedente sarà inserito nei ruoli tecnici subordinatamente al versamento, in favore della FIPAV, di una quota una tantum di importo pari al costo previsto per l'iscrizione al corso Allievo Allenatore della FIPAV.

Solamente coloro che sono già in possesso della qualifica di 1° livello CSI all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, saranno inseriti nei ruoli tecnici subordinatamente al versamento, in favore della FIPAV, di una quota una tantum di importo pari al 50% del costo previsto per l'iscrizione al corso Allievo Allenatore della FIPAV.

2.4 Una volta inserito nei ruoli tecnici, il tecnico sarà tenuto al versamento, in favore della FIPAV, della quota annuale di tesseramento, ad eccezione del primo anno. Egli dovrà inoltre partecipare ai corsi annuali di aggiornamento previsti dai Regolamenti federali vigenti.

L'EPS riconosce tutte le qualifiche tecniche rilasciate dalla FIPAV, a condizione che l'interessato provveda al deposito della documentazione richiesta dalla normativa interna dell'EPS e al versamento della quota prevista dai relativi Regolamenti, secondo le modalità stabilite e tramite il portale dedicato.

Art. 3 – Qualifiche Smart Coach / Sport&Go

3.1 La FIPAV riconosce la qualifica di Smart Coach agli istruttori giovanili dell'EPS, maggiorenni, in possesso della qualifica di Istruttori Sport&Go, subordinatamente al superamento di un apposito esame di ammissione secondo la normativa FIPAV.

3.2 L'EPS riconosce la qualifica di Istruttore Sport&Go agli istruttori FIPAV in possesso della qualifica di Smart Coach subordinatamente alla frequentazione di un corso on-line su piattaforma e-learning (3 moduli formativi) sui valori educativi CSI e la metodologia dell'insegnamento specifica per la fascia di età 6-12 anni.

3.3 Il riconoscimento delle rispettive qualifiche è subordinato al versamento di una quota una tantum di importo pari al costo previsto per l'iscrizione al corso Smart Coach / Istruttore Sport&Go (la quota è comprensiva del corso on-line Sport&Go).

3.4 Restano fermi gli obblighi relativi al versamento delle quote annuali di tesseramento stabilite da ciascun ente e l'obbligo di partecipazione ai rispettivi corsi annuali di aggiornamento.

Art. 4 – Formazione

4.1 I Comitati periferici della FIPAV e dell'EPS hanno la facoltà di organizzare congiuntamente corsi di formazione, secondo modalità concordate tra le Parti.

4.2 L'EPS si impegna a mettere a disposizione le proprie risorse qualificate in ambito educativo, metodologico e psicopedagogico.

4.3 La FIPAV si impegna a mettere a disposizione le proprie risorse qualificate in ambito tecnico.

Art. 5 – Attività Sportiva

5.1 I Comitati Territoriali della FIPAV e dell'EPS hanno la facoltà di organizzare congiuntamente i campionati giovanili, secondo le modalità concordate tra le Parti in forma scritta.

5.2 L'EPS si impegna ad armonizzare le proprie categorie giovanili con quelle della FIPAV al fine di agevolare la partecipazione delle società sportive alle attività promosse da entrambe le Parti.

Art. 6 – Attività Promozionale

6.1 Le Parti si impegnano a promuovere congiuntamente eventi e iniziative promozionali a carattere nazionale, regionale e territoriale volti alla diffusione e valorizzazione della disciplina della pallavolo.

6.2 La FIPAV si rende disponibile a mettere a disposizione i propri staff tecnici federali secondo modalità definite dagli organi competenti.

Art. 7 – Norme per la partecipazione all'attività dell'EPS degli atleti tesserati alla FIPAV

7.1 È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo organizzate dall'EPS agli atleti tesserati presso la FIPAV alle condizioni di seguito specificate:

a) l'atleta deve risultare tesserato per la medesima o per altra società sportiva FIPAV/EPS e, nel corso dello stesso anno sportivo, non deve aver preso parte a gare ufficiali federali di livello regionale o nazionale.

b) l'atleta tesserato FIPAV che intenda tesserarsi per una società dell'EPS diversa da quella presso cui è tesserato in ambito FIPAV è tenuto a presentare, all'atto del tesseramento all'EPS, il nulla osta scritto rilasciato dalla società FIPAV di appartenenza. In tale ipotesi, l'atleta potrà partecipare contemporaneamente sia al campionato dell'EPS sia a quello FIPAV, anche per due sodalizi distinti, nel rispetto dei limiti di Serie e di Categoria previsti alla precedente lettera a). In mancanza del nulla osta, la partecipazione dell'atleta alle gare EPS dovrà considerarsi irregolare.

La verifica della posizione degli atleti che abbiano eventualmente preso parte a gare EPS in difformità da quanto previsto nel presente articolo sarà effettuata autonomamente dai competenti uffici della FIPAV o su richiesta dell'EPS.

Art. 8 – Durata e modificazioni

La durata della Convenzione è fissata dalla data della sua sottoscrizione fino al 30 giugno 2028, salvo disdetta di una delle Parti da comunicare a mezzo posta elettronica certificata entro il 30 giugno di ogni anno.